



Servizio POLIZIA LOCALE

Il Funzionario Responsabile

Avendo ricevuto dal Settore Tecnico del Comune di Codogno la richiesta di emissione di ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per consentire in sicurezza lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria al patrimonio arboreo diffuso su territorio comunale da parte delle seguenti ditte Stella Alpina s.a.s., Colombo Giardini s.r.l. e Fasoli Antonio;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visti gli artt.5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi, ai sensi del punto 9.10 lett a) del vigente Piano Comunale per la Prevenzione della corruzione;

Attestata altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A

A partire dalle ore 08:00 di lunedì 13 gennaio 2025 sino a termine lavori le seguenti prescrizioni viabilistiche valide in base allo stato di avanzamento dei lavori:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** relativo alla sede stradale, a controviali e a marciapiedi;
- **ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO MEDIANTE MOVIERI;**
- **DIVIETO DI TRANSITO**

Nelle seguenti località:

Viale Martiri dello Spielberg – Viale IV Novembre – Piazza Cadorna – Viale L. Ricca – Viale Risorgimento – Viale Trento – Via A. Diaz (primo tratto da Medical Gamma sino a Corio Fiori) – Viale Trieste – Viale Gandolfi (dalla rotatoria con Via U. Bassi sino all'incrocio semaforico direzione San Fiorano) – Via R. Ferrari – Via A. Volta – Piazzale Vittime dell'Heysel.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

All'UTC la posa della segnaletica stradale necessaria in relazione al contenuto dei provvedimenti sopracitati.

A chiunque vi abbia interesse è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Codogno (Legge 06 dicembre 1971, n.1034).

Il D.L. n. 76/2020, convertito in legge n.120/2020, all'art.49 del testo coordinato, contenente le "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art.37.

Dalla Residenza Municipale 08.01.2025

*Il Funzionario Responsabile
Comandante di Polizia Locale
dott. Marco Luigi Antonio SIMIGHINI*

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 09.01.2025 al 23.01.2025

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

SIMIGHINI MARCO LUIGI ANT in data 09/01/2025